

DELIBERA N. 262 DEL 01/06/2009

Interventi di Credito Agrario a breve termine in favore di società agricole - Approvazione programma operativo ed interventi di credito agrario urgenti in favore delle aziende ricadenti nei comuni colpiti dal sisma del 06/04/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) della Commissione al comma 160, Titolo VI.E – VI.E.2, dichiara incompatibili con il trattato, gli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine (crediti di gestione).

VISTA la L.R. 62/94 che prevede la concessione di contributi in conto interessi per prestiti a breve termine (conduzione, anticipo a soci conferenti, acquisto macchine ed attrezzature agricole, acquisto bestiame), che rientrano nella categoria di aiuti di cui ai citati orientamenti e quindi non sono compatibili con il mercato comune e considerato che con determinazione dirigenziale DH3/168 del 24/12/2008 il Dirigente del Servizio Sostegno Imprese Agricole ha ritenuto necessario ed urgente disapplicare la L.R.62/94, per non far attivare la procedura di infrazione da parte della Comunità Europea e che pertanto la suddetta legge non è più utilizzabile;

Considerato che i sopraccitati orientamenti, si applicano a tutti gli aiuti di Stato concessi per attività inerenti la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità Europea;

Considerato che a norma del paragrafo 15 del Reg. CE 1857/2006, gli aiuti di stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento e quindi incompatibili con il mercato comune.

Visto il Reg. CE 1998/2006 applicabile agli aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato della CE, tranne:

- quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate
- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari che stabilisce tra l'altro, in Euro 200.000 l'importo massimo dell'aiuto "de minimis" concedibile nell'arco di tre esercizi fiscali;

Considerato che gli aiuti in regime "de minimis" possono essere concessi qualora siano "trasparenti" e cioè sia possibile determinarne in precedenza l'importo preciso senza necessità di effettuare un'analisi del rischio, ma sono comunque esclusi gli aiuti ad imprese in difficoltà;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea n° (2009/C 16/01) concernente il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria;

Considerata la grave crisi economica mondiale che sta interessando tutti i settori produttivi non risparmiando neppure il comparto agricolo ed in considerazione del fatto che tale tipo di difficoltà potrebbe colpire aziende che hanno un buon grado di solvibilità ma che potrebbero trovarsi con una improvvisa carenza di liquidità;

Considerato che la Legge Regionale 53/1997 all'art. 17, comma 1, stabilisce che la Giunta Regionale può finanziare programmi ed interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare e agroindustriale purché compatibili con le normative comunitarie vigenti e che al comma 4 dello stesso art. 17 prevede, per i predetti programmi, di poter derogare alle procedure previste dall'art. 19 della legge stessa in situazioni eccezionali, come quelle che sono ravvisabili a causa delle urgenti necessità finanziarie derivanti dalla sopraddetta crisi economica mondiale;

Ritenuto di poter utilizzare fino a nuova deliberazione, ai fini dell'art. 6 comma 1 del regolamento di cui in allegato, il tasso di intervento stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n° 67 del 25/02/2009;

Ritenuto pertanto opportuno ed urgente procedere all'approvazione di un programma operativo, ai sensi della succitata Legge Regionale 53/1997 art. 17;

Viste inoltre le difficoltà economiche e logistiche cui versano le società agricole di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli con sede legale e amministrativa nei comuni previsti dai Decreti del Commissario delegato ai sensi del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 06 aprile 2009 n° 3 e 4;

Ritenuto necessario intervenire nei confronti di queste società agricole con un rinnovo automatico dei prestiti in atto e concessi in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 27/12/2007;

Dato atto che il relativo onere finanziario, quantificato preventivamente in € 1.000.000,00 trova capienza nel capitolo 102489, UPB 0702003, del Bilancio di Previsione 2009;

Preso atto del parere di regolarità e legittimità della presente proposta di deliberazione espresso dal Direttore della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo rurale, Foreste, Caccia e Pesca, Emigrazione;

Vista la L.R. n. 77/99;

Vista la L.R. n. 53/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il programma operativo, sostitutivo di quello previsto dalla L.R. 62/1994, utilizzando l'istituto del "de minimis", che, allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- di utilizzare, fino a nuova deliberazione, il tasso di intervento previsto con deliberazione di Giunta Regionale n° 67 del 27/02/2009;
- di rinnovare automaticamente per un anno dalla loro scadenza il prestito esistente concesso in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1367 del 27/12/2007 per le aziende agricole aventi sede legale ed amministrativa nei comuni previsti dai Decreti del Commissario delegato ai sensi del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 06 aprile 2009 n° 3 e 4;
- l'onere finanziario, quantificato in via previsionale in € 1.000.000,00 trova copertura con i fondi stanziati sul capitolo 102489 UPB 0702003 del Bilancio di Previsione 2009.

Allegato: Interventi di credito agrario annuali a favore di società agricole (1 pagina, 2 facciate)